




COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC)



PIANO COMUNALE SPIAGGIA (PCS)

L.R. n. 19/2002 "Norme per la tutela, governo e uso del territorio", L.R. n. 17/2005 "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo"

QUADRO PROGETTUALE

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Marzo 2017 - V2

REL.

2.6

Elaborato 02

Piano Comunale Spiaggia (PCS)

L.R. n. 19/2002, L.R. n. 17/2005

Normativa Tecnica di Attuazione





COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
Via Fratelli Rosselli – Marina di Gioiosa Ionica (RC)
Tel. (+39) 0964 415178

Il Sindaco

Domenico VESTITO

Il Segretario Generale

Dott. Arturo TRESOLDI

L'Assessore all'Urbanistica

Isidoro NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

Architetto Angela ALFIERI

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

Architetto Antonio OLIVIERO

Ingegnere Giacomo CARISTI

Geologo Ugo UGATI



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART.1. OGGETTO DEL PIANO	6
ART.2. AMBITO DI INTERVENTO	6
ART.3. ELABORATI COSTITUENTI IL PCS E LORO INTERPRETAZIONE	6
ART.4. TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO	7
ART.5. DEFINIZIONI GENERALI E PARAMETRI URBANISTICI	7
ART.6. DEFINIZIONE DI OPERE AMOVIBILI	8
ART.7. DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE MOBILI	9
ART.8. INTERVENTI CONSENTITI	9
ART.9. LAVORI SULL'ARENILE	9
ART.10. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI	10
ART.11. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONI	10
ART.12. VARIAZIONI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	11
ART.13. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE	11
ART.14. VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI	11
TITOLO II – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO	12
ART.15. ORGANIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO IN AREE OMOGENEE	13
ART.16. AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI E PER ESERCIZI COMMERCIALI	13
ART.17. AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVA E PICCOLA PESCA	14
ART.18. ATTIVITÀ COMMERCIALI	14
ART.19. AREE SOGGETTE AD ALTRI STRUMENTI URBANISTICI	15
ART.20. SPIAGGIA LIBERA	15
ART.21. ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE DESTINATO AL RILASCIO DI CONCESSIONI	15
ART.22. AREE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE	16
ART.23. DOG BEACH	16
ART.24. CAMPI BOE E CORRIDOI DI LANCIO	17
ART.25. USO DESTAGIONALIZZATO DELLE STRUTTURE	17
TITOLO III – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI	18
ART.26. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI REALIZZABILI NELL'AMBITO DI INTERVENTO	19
ART.27. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MANUFATTI NELLE AREE PER SERVIZI DI SPIAGGIA	20
ART.28. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MANUFATTI NELLE AREE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PER STRUTTURE DI RISTORO	21
ART.29. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO	22
ART.30. RECINZIONI	22
ART.31. AREE DI PARCHEGGIO ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO	22
ART.32. IL VERDE	23
ART.33. IMPIANTI TECNOLOGICI	24
ART.34. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	24
ART.35. TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO	24



TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25
<i>ART.36. VIGILANZA E SANZIONI.</i>	<i>26</i>
<i>ART.37. NORME DI SALVAGUARDIA.....</i>	<i>26</i>
<i>ART.38. PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA DEGLI INTERVENTI</i>	<i>26</i>
ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI PER LA DISCIPLINA DELLE AREE VINCOLATE DALL'ABR.....	29
ALLEGATO 2: REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI	37
ALLEGATO 3: OPERE MINORI NON SOGGETTE AL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO REGIONALE AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA	40

NB: Gli articoli sottolineati delle presenti NTA sono stati adeguati/modificati a seguito della richiesta di integrazioni formulate con nota prot. 50479 del 17/02/2017 dalla Regione Calabria Dipartimento 6 – Settore 04.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



ART.1. OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente Piano Comunale Spiaggia, di seguito denominato PCS, equivalente a Piano Particolareggiato (art. 24 della L.R. 19/2002 e s.m.i.) di utilizzazione delle aree di Demanio Marittimo, si propone di favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistico – ricreative che si svolgono sul Demanio Marittimo, prevedendo tipologie e modi di intervento atti a favorire lo sviluppo turistico, preservando e rispettando il contesto ambientale.
2. Per attività turistico – ricreative si intendono le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, Decreto Legge nr. 400 del 5 ottobre 1993, convertito dalla Legge nr. 494/1993, e al Decreto nr. 342/1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) dell'articolo 1 del DPCM 13 settembre 2002 e alla L.R. 17/2005.
3. Il PCS è redatto ai sensi delle seguenti normative:
 - Codice della Navigazione (Cod. Nav.) approvato con R.D. nr. 327/1942;
 - Il D.P.R. nr. 328/1952 "Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione" (Reg. Cod. Nav.);
 - Legge Urbanistica della Regione Calabria (LUR) nr. 19/2002 e s.m.i. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio";
 - L.R. nr. 17/2005 e s.m.i. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo";
 - Piano di Indirizzo Regionale (PIR) "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo" approvato con D.C.R. nr. 147 del 2007.
4. Le concessioni demaniali marittime esistenti alla data di approvazione del PIR (BURC S.S. nr. 3 del 14/07/2007), rilasciate per uso turistico – ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS.

ART.2. AMBITO DI INTERVENTO

1. I confini demaniali che individuano l'ambito di applicazione del PCS, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del PIR, sono quelli rilevati dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID).
2. Le presenti disposizioni definiscono e normano le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel territorio comunale di Marina di Gioiosa Ionica, regolamentando gli interventi e le modalità d'utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi, in conformità al PIR.

ART.3. ELABORATI COSTITUENTI IL PCS E LORO INTERPRETAZIONE

1. Il presente PCS si compone dei seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO Elab. 01 – Quadro Conoscitivo Tav. 1.1 "Stralcio cartografico del Sistema Informativo Demaniale Marittimo" Tav. 1.2 "Stralcio del PRG Vigente" Tav. 1.3 "Carta dei vincoli" Tav. 1.4 "Carta delle infrastrutture e dell'accessibilità" Tav. 1.5 "Attuale uso delle aree demaniali marittime" Tav. 1.6 "Profili altimetrici dell'arenile"	scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala VARIE
QUADRO PROGETTUALE Elab. 02 – Quadro Progettuale Tav. 2.1 "Individuazione delle aree omogenee e loro inserimento nel contesto" Tav. 2.2 "Zonizzazione del PCS" Tav. 2.3 "Schede tipologiche"	scala 1:2.000 scala 1:2.000



Rel. 2.4 "Relazione Tecnica" Rel. 2.5 "Relazione Paesaggistica" Rel. 2.6 "Normativa Tecnica di Attuazione"	
STUDIO GEOLOGICO TECNICO Elab. 03 – Studio Geologico Tecnico Tav. 3.1 "Corografia" Tav. 3.2 "Carta geolitologico - strutturale" Tav. 3.3 "Carta geomorfologica e del sistema idrografico" <u>Tav. 3.4 "Carta dei vincoli idrogeologici"</u> Tav. 3.5 "Carta della zonazione sismica" <u>Tav. 3.6 "Fattibilità delle azioni di Piano"</u> Tav. 3.7 "Trasposizione della fattibilità geologica sulla zonizzazione di Piano" Rel. 3.8 "Relazione tecnico – illustrativa" <u>Tav. 3.9 "Carta di sintesi delle pericolosità geologiche"</u>	scala 1:10.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000 scala 1:2.000

2. Qualora sussista contrasto tra rappresentazione grafica e testo normativo, farà fede quest'ultimo.

ART.4. TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il PCS può essere modificato in qualsiasi momento, previa osservanza della stessa procedura del Piano originario.
2. In caso di ristrutturazione dei manufatti costituenti le strutture in concessione, è fatto obbligo di adeguare alle disposizioni del Piano le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche le eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano stesso successivamente intervenute.
3. Il PCS si attua:
 - Con intervento a cura degli interessati con le modalità descritte nelle presenti NTA;
 - Con intervento pubblico attraverso la redazione di progetti predisposti dall'Amministrazione Comunale.

ART.5. DEFINIZIONI GENERALI E PARAMETRI URBANISTICI

1. Ai fini del presente Piano si intendono per:
 - a) Demanio marittimo, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, Compresa le Autorità portuali;
 - b) Concessione demaniale marittima (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
 - c) Profondità di spiaggia: dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).
 - d) Fronte mare: dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata parallelamente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonale alla battigia).



- e) Fronte edificato: dimensione longitudinale degli elementi strutturali della concessione costituenti volume misurata parallelamente alla linea di battigia.
- f) Battigia: la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- g) Stabilimenti balneari: le strutture, ricadenti tutte o in parte su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, tende, sedie sdraio, lettini e servizi igienici, ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.
- h) Campo boe: Specchio acqueo attrezzato con boe o pontili, comunque ancorati al fondo marino, per l'ormeggio e lo stazionamento di imbarcazioni.
- i) Corridoi di lancio: Corridoi di mare delimitati, entro i quali è consentito il transito e l'approdo alla spiaggia dei natanti.
2. Ai fini dell'applicazione delle NTA sono considerati parametri urbanistici:
- a) Superficie coperta (SC): è la proiezione a terra di tutti gli elementi strutturali della concessione costituenti volume; non determinano superficie coperta le strutture ombreggianti.
- b) Superficie ombreggiata (SO): è la superficie coperta da strutture completamente aperte almeno su tre lati con copertura in tela o materiali simili, ovvero le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo pergolati ed altre strutture assimilabili aperte; sono esclusi solo ombrelloni e tende mobili.
- c) Altezza del fronte (HF): L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:
- All'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
 - All'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
- d) Altezza massima (HE): Altezza massima tra quella dei vari fronti.
- e) Rapporto di copertura (RC): esprime in percentuale la massima superficie occupabile dalla concessione, e si ricava come rapporto tra la SC più un'aliquota pari al 50% della SO
- $$(RC = \frac{SC + 50\%SO}{Superficie\ concessione}).$$

ART.6. DEFINIZIONE DI OPERE AMOVIBILI

1. Si definiscono amovibili (o di facile sgombero) le strutture connesse all'attività terziaria (turistico – ricreativa) realizzate con caratteristiche di leggerezza, temporaneità, mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale; devono inoltre essere realizzate secondo un sistema uniforme, omogeneo e facilmente assemblabile e con materiali ecocompatibili.
2. Sono considerate amovibili ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/2005:
- Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
 - Strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
 - Impianti e manufatti totalmente interrati;
 - Costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiana, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.



ART.7. DEFINIZIONE DI ATTREZZATURE MOBILI

1. Si definiscono “attrezzature mobili” le attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare, e che, alla fine della stessa, vengono sistematicamente rimosse.
2. Esse sono identificate in ombrelloni, sedie a sdraio, lettini per l’elioterapia, elementi di modeste dimensioni posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali, o, modeste aree di sosta ombreggiate della superficie massima di mq 15, realizzate mediante sedute in legno o similari, con copertura in tessuto o similari, preferendo tinte di facile mimetizzazione quali color sabbia, beige e similari. Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.
3. Per l’installazione di tale tipo di attrezzature mobili, oltre all’acquisizione dell’autorizzazione demaniale non è previsto nessun tipo di permesso o di denuncia edilizia.
4. Dette installazioni autorizzate stagionalmente non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di amovibilità.

ART.8. INTERVENTI CONSENTITI

1. Gli interventi previsti nell’ambito di intervento del PCS sono definiti ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 come:
 - a) Manutenzione Ordinaria, interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) Manutenzione Straordinaria, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - c) Restauro e Risanamento Conservativo, interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili;
 - d) Ristrutturazione Edilizia, interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
 - e) Nuova Costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
2. Tutti gli interventi devono essere attuati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente nel settore urbanistico, ambientale, sanitaria, ecc., previo rilascio dell’idoneo titolo abilitativo.
3. I soggetti pubblici o privati che intendono intervenire sono tenuti al rispetto delle presenti norme e degli elaborati tecnici costituenti il piano.

ART.9. LAVORI SULL’ARENILE



1. I concessionari, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare i lavori di pulizia e di livellamento dell'arenile nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione.
2. I concessionari, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistica.
3. Per le categorie di lavori previsti dall'Allegato A alla D.G.R. n. 330 del 22 luglio 2011, il Direttore dei Lavori dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito nel rispetto delle NTC 2008, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART.10. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

1. Per le modalità di esercizio delle funzioni del Comune in ambito di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime, vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico – ricreative, autorizzazione al subingresso nella concessione, autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione, si rimanda a quanto previsto negli artt. da 9 a 15 del PIR (e relativa Tabella B).
2. Per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo Demanio (S.I.D.).
3. Le istanze per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal SID.
4. Il Comune, al fine del rilascio delle nuove concessioni verifica la congruità della domanda con il PCS, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.
5. Le concessioni per finalità turistico-ricreative hanno una durata di sei anni. Nel rispetto della L. 296/2006, art. 1 comma 253, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. L. 400/1993 e le concessioni di cui all'art. 3, del D. L. 400/1993 possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.

ART.11. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONI

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza di concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi come definiti nel PCS, i seguenti elementi:
 - a) Compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b) Compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - Elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - Aspetti igienico – sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - Accessibilità e dotazione di parcheggi;
 - Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità in particolare per i portatori di handicap;
 - Dinamica evolutiva del paesaggio;
 - c) Indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico – sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro). Costituisce indicatore positivo



dei servizi l'utilizzo della concessione da parte del proprietario di una struttura alberghiera a servizio esclusivo degli alloggiati della stessa;

- d) Garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, attraverso la predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale. Costituisce elemento di rilevante interesse pubblico l'utilizzo delle concessioni demaniali marittime a servizio esclusivo del proprietario di strutture alberghiere frontiste di categoria pari o superiore a 4 stelle.
- e) Idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

ART.12. VARIAZIONI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al PCS deve essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi degli Artt. 5 e 24 del Reg. Cod. Nav. e quindi di successivo atto del Comune.
2. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
3. Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, esse possono essere consentite con atto di autorizzazione, nel rispetto dell'Art. 24, Reg. Cod. Nav.
4. L'Amministrazione, su obbligatoria dichiarazione del Concessionario, verificatane la veridicità, provvederà ai soli fini della determinazione dei canoni concessori all'eventuale aggiornamento annuale della dimensione della concessione, in ragione di possibili fenomeni di erosione o ripascimento della spiaggia. La dichiarazione obbligatoria va resa entro i trenta giorni antecedenti la data di corresponsione del canone annuale.

ART.13. REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'Art. 42 Cod. Nav., con provvedimento del Comune.
2. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'Art. 47 Cod. Nav. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive.

ART.14. VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI

1. Ai sensi dell'art. 17 del PIR, il PCS suddivide l'area demaniale nelle seguenti due categorie:
 - "A" alta valenza turistica;
 - "B" normale valenza turistica.Si rimanda agli elaborati grafici del presente Piano per l'identificazione fisica delle suddette categorie.
2. La classificazione proposta nell'ambito del presente Piano, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni, sentite le associazioni di categoria.



TITOLO II – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO



ART.15. ORGANIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO IN AREE OMOGENEE

1. Il individua nelle apposite tavole grafiche di progetto le aree omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna destinazione e regolazione, stabilendo, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché i relativi standard dei servizi.
2. Le aree omogenee individuate dal PCS nelle seguenti:
 - a) Aree destinate all'accessibilità, tra cui si distinguono:
 - Parcheggi;
 - Percorsi ciclabili e/o pedonali.
 - b) Spazi pubblici di relazione, tra cui si distinguono:
 - Lungomare, Piazze;
 - Aree verdi.
 - c) Aree precluse al rilascio di concessioni demaniali, tra cui si distinguono:
 - Aree soggetti ad altri strumenti urbanistici;
 - Aree soggette a vincoli PAI;
 - Spiaggia libera.
 - d) Aree destinate al rilascio di concessioni demaniali, tra cui si distinguono:
 - Aree destinate a stabilimenti balneari;
 - Aree destinate ad esercizi commerciali;
 - Aree per attività produttive e piccola pesca;
 - Attività commerciali.

ART.16. AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI E PER ESERCIZI COMMERCIALI

1. In tali zone è consentita la realizzazione dei locali necessari alla gestione di "Stabilimenti Balneari" e di "Esercizi commerciali".
2. I concessionari durante il periodo di apertura al pubblico devono:
 - a) Esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia dei regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b) Curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori della azienda preposta ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dalla Azienda concessionaria. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dalla medesima Azienda;
 - c) Consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro con le caratteristiche previste dalle presenti norme;
 - d) Installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti.
 - e) Apporre gavitelli di colore rosso a distanza non superiore ml 50 l'uno dall'altro per delimitare la zona di balneazione consentita, in alternativa dovrà essere disposta apposita segnalazione.
 - f) Liberare al termine della stagione balneare l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.
3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:



- a) Previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili. A supporto delle varie attrezzature di gioco e di svago sugli arenili in concessione è possibile posizionare gazebo e/o strutture per l'ombreggiamento. Le dimensioni di dette strutture mobili e delle attrezzature connesse allo svolgimento delle attività sportive all'aperto, o di gioco e svago vanno determinate caso per caso in ragione delle diverse potenziali funzioni, ed in linea con la normativa vigente in materia. Le stesse dovranno avere comunque carattere stagionale ed essere realizzate con strutture leggere e smontabili.
 - b) Ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 5, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.
4. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.
 5. Per le concessioni di Stabilimenti Balneari è fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area sia in lunghezza che in profondità fino alla fascia di battigia.

ART.17. AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVA E PICCOLA PESCA

1. Tali aree sono destinate alla sosta, lo stazionamento, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni da pesca.
2. Tali aree non possono essere oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di privati e in tali aree non è consentita la realizzazione da parte del privato di alcun tipo di struttura.
3. Tutte le operazioni di sosta, stazionamento, alaggio e varo delle imbarcazioni, devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza per l'incolumità pubblica e degli addetti ai lavori.
4. L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia.

ART.18. ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. I siti in cui sono collocabili chioschi per attività commerciali sono individuate negli elaborati grafici del Piano, e regolamentati dalle presenti norme, nonché, dal "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, e istituzione del canone di concessione non ricognitorio per l'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di chioschi e per aree in cui vige la sosta a pagamento" approvato con D.C.C. nr. 77 del 29/12/2014.
2. I chioschi potranno avere una superficie massima di mq 25, ed un'altezza massima pari a ml 3,00.
3. I chioschi dovranno essere realizzati con l'obiettivo di ottenere strutture facilmente rimovibili, pur garantendo stabilità fisica e sicurezza d'uso.
4. I requisiti formali, percettivi e tipologici delle strutture dovranno essere scelti in sintonia con l'ambiente, il tessuto urbano e il paesaggio circostanti. I materiali utilizzati per le finiture esterne dovranno avere caratteristiche cromatiche, tipologiche e di lavorazione superficiale improntate al corretto inserimento ambientale. Non sono ammesse finiture superficiali con materiali metallici in genere, il manto di copertura potrà essere realizzato in materiale tipico della tradizione locale oppure con fogli lisci (non sagomati) di rame.
5. Non sono ammesse visibili all'esterno macchine scambiatrici di calore (condizionatori d'area ecc.).
6. È consentita l'installazione di tende con aggetto non superiore a ml 2,00 del tipo a bracci estensibili e dei colori del chiosco o con questi ben intonati.



7. Non è consentita l'installazione di insegne sul chiosco o cartelli pubblicitari nelle aree pubbliche di pertinenza; la presenza del marchio della ditta sarà consentito come vetrofania o limitato alla fascia verticale della eventuale tenda solare.

ART.19. AREE SOGGETTE AD ALTRI STRUMENTI URBANISTICI

1. Le "Aree soggette ad altri strumenti urbanistici" sono le porzioni del demanio marittimo non utilizzabili da PCS a seguito delle trasformazioni susseguitesi sul territorio ed in cui quindi il PCS recepisce la disciplina del Piano Urbanistico Generale vigente.
2. Esse hanno perso le caratteristiche di demanialità definite dall'art. 28 del Cod. Nav., e non possono essere utilizzate dal PCS per il soddisfacimento di interessi collettivi,
3. Qualora su tali aree prospetti un esercizio commerciale e/o turistico, le stesse possono essere date in concessione ai titolari dell'esercizio prospiciente, in coerenza con la disciplina al Piano Urbanistico Generale vigente.

ART.20. SPIAGGIA LIBERA

1. In questa zona non è ammesso il rilascio di concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
2. Durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature che dovranno essere rimosse al tramonto del sole (con l'esclusione dei corridoi di accesso al mare).
3. Sono sempre ammesse strutture quali torrette di avvistamento, aree attrezzate per il soccorso, servizi per la sicurezza attivi e passivi per la pubblica incolumità di competenza dell'ente o di struttura all'uopo delegata, da collocarsi stagionalmente al fine di migliorare anche la sorveglianza della balneazione. Per tali servizi di sicurezza è obbligatoria la segnaletica, da realizzarsi senza opere di fondazione.
4. L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia, e dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a soggetti diversamente abili.
5. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le concessioni demaniali esistenti, è previsto un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare.
6. La spiaggia libera potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale, o altro soggetto da essa autorizzato, occasionalmente per attività di animazione culturale, ricreativa e sportiva. Le attività consentite in tale zona sono le seguenti:
 - Musica: concerti e intrattenimenti di musica classica, jazz, pop e acustica, concerti bandistici e corali.
 - Teatro: spettacoli teatrali, teatro per bambini, teatro di strada e teatro comico.
 - Cinema: rassegne cinematografiche, festival e proiezioni.
 - Arte e Cultura: mostre, seminari/incontri, rassegne di poesia, presentazioni di libri e letture.
 - Animazione: animazione per i bambini, per i giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di strada.
 - Sport: tornei sportivi, gare, esibizioni
 - Artigianato e Produzione: festival eno-gastronomici, sagre.

ART.21. ZONIZZAZIONE DELL'ARENILE DESTINATO AL RILASCIO DI CONCESSIONI

1. La parte dell'arenile oggetto di concessione per Stabilimenti Balneari viene suddiviso dal PCS nelle seguenti zone:
 - A. Area per Servizi di Spiaggia: è la parte più interna dell'arenile e rappresenta la parte dell'arenile destinata alla collocazione dell'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento.



In tale fascia, trovano destinazione quindi i manufatti necessari alle conduzioni delle attività di gestione (la struttura centrale, cabine, spogliatoi, servizi igienici, docce, depositi) e le possibili attrezzature sportive-ricreative (spazio giochi, verde attrezzato, ecc.).

La profondità della fascia è variabile tra 10 e 30 ml.

- B. Area per l'Ombreggio: è la parte dell'arenile interna allo stabilimento balneare, confinante con la fascia A e destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.

In tale fascia trovano destinazione gli impianti e le attrezzature mobili quali ombrelloni, tende, sedie a sdraio ed altri arredi mobili, la torretta di avvistamento.

La profondità della fascia è variabile, ed è legata alla profondità dell'arenile.

- C. Fascia della Battigia: tale fascia è la parte di arenile a diretto contatto con la battigia.

In tale fascia sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono l'uso a cui sono destinate. In ogni caso tale fascia può essere utilizzata per il passaggio dei mezzi di servizio e di soccorso.

La profondità di tale fascia non può essere inferiore a ml 5,00; qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la "Zona per soggiorno all'ombra" dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

2. L'elaborato "Tav. 2.2 – Zonizzazione del PCS" indica la suddivisione in zone omogenee degli stabilimenti balneari in funzione dell'attuale stato dell'arenile; tale suddivisione sarà liberamente modificabile in funzione delle necessità imprenditoriali, fermo restando le limitazioni descritti al comma precedente.

ART.22. AREE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Nelle "Aree in concessione per stabilimenti balneari e per esercizi commerciali" è ammessa la realizzazione impianti per la promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport quali ad esempio vela, surf, nuoto, pesca sportiva, diving, ecc.
2. Tali aree potranno essere concesse esclusivamente ad Associazioni o Società affiliate e/o aggregate alle Federazioni Sportive Nazionali, che dovranno:
 - Contribuire alle iniziative per la protezione dell'ambiente marino e delle acque interne;
 - Concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
 - Effettuare conferenze e convegni in materia di economia ed ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
 - Sviluppare attività ambientaliste e di tutela del territorio;
 - Attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di "veloterapia" a favore dei diversamente abili.

ART.23. DOG BEACH

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera, individuata nell'elaborato "Tav. 2.2 – Zonizzazione del PCS", per installarvi le attrezzature necessarie a realizzare una "Dog Beach".
2. In tale area:
 - Sarà consentito l'accesso ai cani di qualsiasi taglia o razza, identificati con microchip o tatuaggio;
 - Non saranno ammessi cani con sindrome aggressiva, cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica, cani in calore.
 - I cani non dovranno essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.



- La balneazione del cane è consentita solo con la contestuale presenza del suo detentore ed esclusivamente all'interno dello specchio d'acqua dedicato identificato da apposite boe.
3. Tale area dovrà essere recintata con rete metallica, di altezza pari a ml 2, e paletti, con cancelli di accesso sul lato monte e sul lato mare, con apertura a molla; all'esterno della rete sarà piantumata una siepe di altezza pari o superiore a questa.
 4. All'interno dell'area saranno:
 - Predisposte strutture per creare zone ombreggiate e a fontane con erogatore a pulsante e vaschetta alla base.
 - Installati dispensatori di palette e sacchetti.
 5. L'area potrà essere data in concessione gratuita ad associazioni di animalisti.
 6. L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia.

ART.24. CAMPI BOE E CORRIDOI DI LANCIO

1. Il PCS individua nell'elaborato "Tav. 2.2 – Zonizzazione del PCS" gli specchi acquei dove è possibile realizzare un campo boe.
2. Le caratteristiche costruttive dei punti di ormeggio devono tenere conto della profondità del fondale e della peculiarità del sedime, nonché delle correnti, dei venti e delle onde caratteristiche del sito, previa approvazione dei relativi progetti esecutivi da parte dei competenti Organi tecnici e nel rispetto delle caratteristiche di segnalazione e sicurezza della navigazione, sia diurna che notturna, prescritte dalle vigenti norme e disposizioni in materia, secondo prescrizioni dettate dagli Organi Statali competenti, a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
3. Il campo boe dovrà essere dotato di apposito corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, moto d'acqua e delle tavole a vela. Il corridoio di lancio deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Larghezza non inferiore a ml 10;
 - Sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione, ad una distanza non inferiore a ml 200 dalla linea di battigia;
 - Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli non superiori a ml 20, nei primi ml 100 di profondità dalla linea di costa e successivamente ad intervalli non superiori a ml 50;
 - Segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
4. Nel caso in cui le aree in concessione prevedano l'arrivo e la partenza di pedalò, pattini, canoe, ecc., è possibile l'installazione di un'unica boa con le caratteristiche di cui al comma precedente.

ART.25. USO DESTAGIONALIZZATO DELLE STRUTTURE

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per il periodo indicato nella medesima concessione.
2. È ammissibile l'uso destagionalizzato delle strutture, anche con permanenza annuale delle stesse, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'ufficio comunale di competenza; è comunque da escludere ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.



TITOLO III – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI E DEGLI IMPIANTI



ART.26. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI REALIZZABILI NELL'AMBITO DI INTERVENTO

1. Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l'interesse ambientale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l'utilizzo di forme e materiali naturali che devono comunque cercare la qualità architettonica ed estetica dei manufatti in modo che il loro inserimento nell'ambiente circostante avvenga nel pieno rispetto del paesaggio.
2. I manufatti dovranno integrarsi con l'ecosistema e potranno essere realizzate con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico – balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a:
 - Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - Soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio pannelli solari);
 - Sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
 - Materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
 - Dispositivi per il controllo e l'abbattimento degli agenti inquinanti sonori, luminosi, atmosferici dell'ambiente.
3. Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili così come definite all'ART.6 delle presenti NTA.
4. La tinteggiatura ed i colori delle diverse strutture amovibili ed, in maniera coordinata, mobili deve rispettare una valida scelta cromatica. I colori potranno essere scelti dai Concessionari con colorazioni intonate all'ambiente, evitando l'uso di materiali plastificati.
5. Le facciate, distinguibili nelle parti di fondo, rilievi, cornicioni, riquadrature e zoccolo, possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato o più colori nelle diverse parti.
6. Le pavimentazioni da realizzare per percorsi pedonali possono essere:
 - in doghe di legno;
 - in materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco;
 - in ghiaietto su massetto di cretoni opportunamente rullato;
 - in terra battuta stabilizzata ed opportunamente rullata.
7. Le pavimentazioni da realizzare all'interno dei manufatti possono essere:
 - in doghe di legno o piastrelle di sughero
 - in mattonelle di pietra naturale (su pannelli prefabbricati);
 - in mattonelle di ceramica (su pannelli prefabbricati).
8. I rivestimenti da realizzare per esterni possono essere:
 - in legno opportunamente trattato;
 - con intonaci pigmentati lisci o rustici costituiti da malta di calce aerea tradizionale alla quale, durante l'impasto, vengono aggiunti pigmenti e/o inerti.
9. I rivestimenti da realizzare per interni possono essere:
 - in piastrelle di maiolica o simili poste in opera su intonaco rustico;
 - intonaci con malte a base di calce idrauliche rivestiti con tinteggi a tempera o a base di calce;
 - in doghe di legno di colore naturale.
10. Le coperture a falde o curve possono realizzarsi:
 - in coppi in laterizio tradizionale;



- in multistrato marino adeguatamente impermeabilizzato;
- in paglia o essenze vegetali;
- in materiali naturali quali legno, cannucciato, canna d'Africa.

Nel caso di coperture piane possono utilizzarsi mattonelle sospese, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili.

11. Le pluviali, le scossaline e le converse saranno in lamiera o in rame.

12. Gli infissi sono da realizzare:

- in legno di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti;
- in alluminio preverniciato a caldo.

Sono comunque vietati gli infissi che abbiano come ultima finitura la sola zincatura o anodizzazione.

ART.27. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MANUFATTI NELLE AREE PER SERVIZI DI SPIAGGIA

1. Nelle aree per servizi di spiaggia sono assentibili manufatti funzionali all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali: struttura centrale (con direzione e primo soccorso, chiosco per bar e ristoro), cabine spogliatoi, docce e servizi igienici, deposito attrezzature, strutture ombreggianti.
2. Il Rapporto di Copertura di tali manufatti, previa acquisizione del necessario titolo edilizio, non può superare il 25% dell'area in concessione. Tale valore potrà essere incrementato del 5% nel caso di stabilimenti a 4 Stelle Marine e a 4 stelle Marine Super.
3. La possibile ubicazione di tali manufatti deve:
 - Prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia onde evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti;
 - Devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare;
 - La barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso.
4. L'altezza dei manufatti assentibili non può superare ml 3,00 dal piano ordinario della spiaggia.
5. I manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- **Struttura centrale:** La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate): ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'accesso al pubblico e l'installazione di elementi di arredo o di ombreggiatura.

La struttura dovrà contenere l'ufficio di direzione, gli uffici per il primo soccorso, nonché il chiosco per bar e ristoro. Sono inoltre consentiti al suo interno pubblici esercizi, quali attività complementari degli stabilimenti balneari (per attività complementare deve intendersi l'esercizio pubblico con orari di apertura coincidenti con quelli di funzionamento dello stabilimento balneare).

All'interno degli spazi per bar – ristorante è prevista la possibilità di realizzare un deposito di superficie minima di mq 4,50, ed eventualmente un laboratorio di superficie minima di mq 4,50, una cucina di almeno mq 12,00, una zona con il banco – bar.

La struttura potrà contenere un piccolo spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.

- **Cabine spogliatoi:** il numero delle cabine sarà variabile in relazione alle dimensioni della concessione ed alla tipologia di aggregazione scelta. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. La copertura dovrà essere a falde inclinate; è consentito



realizzare un aggetto della copertura sul fronte per un massimo di ml 1,00. Sussiste la possibilità di utilizzare le cabine anche come rimessaggio di attrezzature eliminando le pareti contigue.

Le cabine possono avere collocazione adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto a questa; la loro distribuzione deve essere comunque tale da consentire la più ampia vista del mare prescegliendo sistemi di aggregazione in relazione alle dimensioni e profondità dell'arenile, e il loro posizionamento dovrà essere ortogonale alla linea di riva.

- Docce e servizi igienici: è obbligatorio per ogni stabilimento balneare l'inserimento di un blocco servizi igienici per sesso, costituiti da 3 wc con antibagno e n. 1 wc apposito per disabili.

Possono avere collocazione interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. Se il blocco servizi igienici è costituito da un corpo di fabbrica autonomo la copertura sarà a falde inclinate. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

Le docce e/o box acqua calda sono consentite in prossimità delle cabine. La copertura dovrà essere a falde inclinate. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo. In riva al mare sono consentite docce sostenute da struttura "a palo".

- Deposito attrezzature: è facoltativo l'inserimento di un deposito, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso.

Può avere collocazione sia interna o adiacente alla struttura centrale o autonoma rispetto ad essa. La relativa superficie coperta va comunque computata nel calcolo del rapporto di copertura massimo.

6. E' possibile installare in tali aree strutture ombreggianti, di facile rimozione, destinate esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. Le stesse devono avere copertura di tipo precario ed essere totalmente aperte sui lati. La consistenza assentibile delle strutture ombreggianti non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti.
7. A fini estetici, di uniformità, nonché di qualità dell'inserimento paesaggistico-ambientale, i manufatti devono avere le caratteristiche minime illustrate nell'elaborato "Tav. 2.3 – Schemi tipologici".

ART.28. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MANUFATTI NELLE AREE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PER STRUTTURE DI RISTORO

1. Nei manufatti per gli esercizi commerciali e le strutture di ristoro il Rapporto di Copertura non può superare il 60% dell'area in concessione.
2. I manufatti per l'esercizio delle strutture di ristoro dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - La copertura potrà avere tipologia libera (piana, volte o falde inclinate): ove la copertura sia realizzata a terrazza, è vietato sulla copertura l'installazione di elementi di arredo.
 - Altezza massima di ml 4,00.
 - Il chiosco per bar e ristoro dovrà contenere il bagno per portatori di handicap, i servizi igienici, il deposito per le attrezzature, una cucina o laboratorio di almeno mq 12 una zona con il banco – bar.
 - I bagni dovranno essere almeno 2 di cui uno per il personale.
3. I manufatti per gli esercizi commerciali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - La copertura potrà avere tipologia libera (piana o a falde inclinate).
 - L'altezza massima consentita è di ml 4,00.
 - È obbligatoria la dotazione di 1 bagno a servizio degli addetti.
 - I chioschi potranno inoltre contenere uno spazio da adibire a deposito merci alimentari fermo restando la dimensione massima del manufatto.



ART.29. PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali di accesso al Demanio dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio Marittimo, gli accessi che risultino di proprietà privata, si configurano come servitù prediali, fatti salvi i suoli su cui sono espletate attività ricettive.
3. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
4. I percorsi pedonali di accesso al demanio ed alle attrezzature relative paralleli alla battigia devono avere una larghezza non inferiore a ml 1,50, e non inferiore a ml 1,20 quelli perpendicolari ad essa.
5. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.
6. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione e devono avere una larghezza minima di ml 1,50. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera" Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
7. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.30. RECINZIONI

1. Le recinzioni perpendicolari alla battigia, al fine di non costituire una barriera visiva, devono avere un'altezza inferiore a ml 1,20 ed essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda; se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non possono superare l'altezza massima di ml 1,50.
2. Le recinzioni di confine verso terra vanno realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare.
3. Le recinzioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo non debbono in alcun modo limitare, in nessun periodo dell'anno, l'accesso all'arenile e la relativa possibilità di uscirne a tutela anche della pubblica incolumità.
4. Le recinzioni di qualsivoglia area, privata o demaniale sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale.
5. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.
6. Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti.

ART.31. AREE DI PARCHEGGIO ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Sarà compito dei progetti esecutivi pubblici e di quelli dei Concessionari definire i seguenti punti:
 - La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio;
 - La sistemazione delle opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti e simili;
 - La sistemazione delle aree previste a verde;



- La sistemazione della segnaletica e la cartellonistica.
2. La sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio deve assicurare la totale permeabilità delle relative superfici da parte delle acque meteoriche; vanno escluse le pavimentazioni realizzate con conglomerati bituminosi.
 3. È consigliabile che le aree sistemate a parcheggio pubblico o privato risultino ombreggiate mediante l'inserimento di essenze arboree, opportunamente disposte, anche con funzione di arredo. Sono consentite comunque, in alternativa, coperture degli stalli delle autovetture con strutture provvisorie ed amovibili, quali tendaggi o incannucciate.
 4. Le opere quali le panche, i cestini, le fontanelle, i corpi illuminanti tanto a servizio degli spazi pubblici quanto all'esterno delle strutture in concessione, dovranno essere di limitata incidenza ambientale, coniugando funzionalità e semplicità delle linee.
 5. In particolare gli apparati luminosi dovranno ispirarsi al criterio di una diffusione di fonti di ridotta intensità, evitando concentrazioni abbaglianti e luci rivolte verso l'alto.
 6. La sistemazione delle aree previste a verde è considerata nel successivo ART.32
 7. La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, sia di carattere ed interesse pubblico che quella per gli stabilimenti balneari e tutte le attrezzature in concessione in generale, deve considerare le esigenze della visibilità e chiarezza e contemporaneamente della non invasività.

ART.32. IL VERDE

1. Per quanto riguarda il verde di arredo, è opportuno l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale.
2. In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di xerogiardiniera, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
3. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
4. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a) Alberi ad alto fusto (h = 4÷5 metri);
 - b) Arbusti medio alti (h = 2÷3 metri);
 - c) Arbusti medio bassi (h 0,5÷1,5 metri);
 - d) Cespugli bassi o siepi (h = 0,3÷0,5 metri);Le essenze hanno le funzioni di: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.
5. L'elencazione di cui sopra vale anche per la messa a dimora di essenze nella spiagge libere e nei parcheggi pubblici e privati.
6. Quanto sopra vale ai fini non solo botanici ma anche per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.



ART.33. IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Devono essere realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia (fogne, acqua, luce, pubblica illuminazione).
2. Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento.
3. Nel caso di impossibilità della realizzazione delle fogne, o in attesa della sua realizzazione, è onere del Concessionario di provvedere ad un sistema alternativo di smaltimento igienicamente ed ecologicamente compatibile, che dovrà essere valutato ed accettato dall'Amministrazione Comunale.
4. I restanti impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.

ART.34. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L. 104/1992, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989, di attuazione della L. 13/1989, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili. I concessionari demaniali dovranno quindi assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. La visitabilità dovrà essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M.
3. Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.
4. L'Amministrazione Comunale assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.

ART.35. TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO

1. È vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale.
2. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità all'allaccio.
3. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo sono ammessi soltanto in caso di necessità, accertata da parte del Comune.
4. Le fonti luminose, tanto della pubblica illuminazione, quanto delle attività in concessione non devono essere collocate ad un'altezza superiore ai ml 3,50 dal terreno e devono essere rigorosamente rivolte verso il basso.
5. Le fonti sonore di qualsiasi tipo in zona non devono superare il livello della Classe Acustica II così come definita dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997.



TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



ART.36. VIGILANZA E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 17/2005:
 - Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità turistico ricreative, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
 - In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
 - Il comuni, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni delle presenti Norme e Regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.

ART.37. NORME DI SALVAGUARDIA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.14 della Legge Regionale N°17/05, fino all'entrata in vigore del PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni e l'Ufficio Tecnico è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PCS, nonché del PIR.
2. Per quanto non disposto dalla presente normativa tecnica si osservano le norme contenute nella L.R. 17/2005, nel PIR, nel Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione.

ART.38. PRESCRIZIONI PER LA FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA DEGLI INTERVENTI

1. Tutte le progettazioni (ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti dal DPR 380/2001) ricadenti nelle classi di fattibilità II, III, IV individuate nell'elaborato "Tav. 3.6 – Fattibilità delle azioni di Piano", in fase di presentazione presso gli uffici comunali devono essere accompagnati da uno studio idrologico-idraulico (redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR) nonché da uno studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo-ingegnere). I progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di Bacino Regionale.
2. Per le aree ricadenti nelle quattro classi di fattibilità individuate nell'elaborato "Tav. 3.6 – Fattibilità delle azioni di Piano" valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Classe di Fattibilità Geologica I – Fattibilità senza particolari limitazioni
 - In questa classe ricadono porzioni del demanio marittimo per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico – tecnico – ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle aree.
 - Propedeuticamente al deposito del progetto esecutivo presso il competente ufficio del Genio Civile, dovranno essere eseguite apposite indagini geognostiche per quantità e qualità di acquisizione dei dati proporzionali all'intervento da progettare.
 - b) Classe di Fattibilità Geologica II – Fattibilità con modeste limitazioni
 - In questa classe ricadono porzioni del demanio marittimo nelle quali sono state rilevate condizioni limitative, di scarsa entità, alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si



rendono necessari accorgimenti e interventi modesti, di non rilevante incidenza tecnico – economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico – tecnico – ambientale.

c) Classe di Fattibilità Geologica III – Fattibilità con limitazioni consistenti

- In questa classe ricadono porzioni del demanio marittimo, ove sono state individuate condizioni di pericolosità geologica e di erosione costiera (P3) fortemente limitante.
- L'utilizzo e la realizzazione delle strutture amovibili è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari delle strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.
- Le strutture amovibili nei periodi in cui non vengono utilizzate dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

d) Classe di Fattibilità Geologica IV – Fattibilità con gravi limitazioni

- In questa classe ricadono porzioni del demanio marittimo in cui le condizioni di pericolosità geologica sono state definite come massime per la sovrapposizione di più problematiche (dissesto rete idrografica, presenza di dissesti attivi, amplificazioni sismiche, ecc.).
- L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi trasformazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e interventi puntuali di difesa costiera.
- Gli interventi in dette aree sono subordinati alla realizzazione di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR, nonché di uno studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmati congiuntamente da tecnici abilitati: geologo-ingegnere). I progetti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di Bacino Regionale.

3. Su tutti i corsi d'acqua che scorrono all'interno del territorio comunale valgono le prescrizioni derivanti dalle vigenti normative nazionali e regionali, relativamente ai corsi d'acqua pubblici ed il Codice Civile in regime di diritto privato, e quelle imposte dai Regolamenti Idraulici dei gestori dei corsi d'acqua stessi. In particolare:

- Dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto, larga fino a 10 m in corrispondenza dei lati del corso d'acqua, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell'alveo, il passaggio dei mezzi meccanici, il deposito delle materie di spurgo ed eventuali interventi idraulici e/o di difesa;
- Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale.

4. Per quanto riguarda le aree territoriali ricadenti in un areale non inferiore ai 100 m di distanza rispetto ai Punti di Criticità Idraulica, qualsiasi intervento è subordinato alla verifica puntuale delle condizioni di pericolosità e alla preventiva realizzazione di ogni opportuna misura necessaria per prevenire il rischio idraulico.

5. Nelle aree caratterizzate da litologie medio-fini immerse in falda, che in caso di evento sismico possono incorrere nel fenomeno della liquefazione, gli interventi di nuova costruzione sono soggetti alla preventiva effettuazione di studi geologici e idonee campagne geognostiche tali da:

- Definire le prescrizioni attuative per assicurare la tenuta degli edifici rispetto al fenomeno della liquefazione;
- Assicurare l'eventuale insussistenza locale del rischio del fenomeno della liquefazione.



6. Nel caso di impossibilità di assicurare la tenuta rispetto al fenomeno della liquefazione non sono ammessi interventi di nuova costruzione.
7. Nelle aree definite pericolose o esposte a rischi idrogeologici ogni costruzione stabile è vietata e le stesse occupazioni (stagionali o provvisorie) vanno rilasciate con l'indicazione precisa che si tratta di aree pericolose o a rischio. Per tali aree vige il rispetto assoluto delle norme del PAI e del PSEC riportate nell'Allegato 1 alle presenti NTA.
8. Qualora dovessero sussistere incoerenze tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli elaborati del PAI e del PSEC dell'Autorità di Bacino Regionale prevalgono le indicazioni e le prescrizioni dei piani sovraordinati.



ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI PER LA DISCIPLINA DELLE AREE VINCOLATE DALL'ABR

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – 2001¹

ART. 9. AREE PERICOLOSE

1. Nell'attuale stesura del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio. Sono individuate:
 - a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell'inventario delle frane rilevate, così come definite nelle specifiche tecniche del PAI e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di cui agli allegati 15.1 e 15.3;
 - b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua di cui all'articolo 3, comma 4 per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;
 - c) aree con pericolo di erosione costiera, che interessano i tratti di spiaggia retrostanti la linea di riva per una fascia di m 50.

ART. 21. DISCIPLINA DELLE AREE A RISCHIO D'INONDAZIONE R4

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente

¹ Testo aggiornato Approvato dal Comitato Istituzionale il 02/08/2011



- connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
 - l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.
5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

ART. 24. DISCIPLINA DELLE AREE D'ATTENZIONE PER PERICOLO D'INONDAZIONE

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

ART. 27. DISCIPLINA DELLE AREE A RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA

1. Nelle aree a rischio di erosione costiera il PAI persegue l'obiettivo del mantenimento e del recupero delle condizioni di equilibrio dinamico della linea di riva e del ripascimento delle spiagge erose.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;



- c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - c-bis) nel caso in cui l'area a rischio, pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'articolo 31, lettere d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi puntuali sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innescio o di accelerazione del processo di erosione;
 - g) interventi di mitigazione del rischio e interventi volti ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - h) occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.
3. I progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione e relativi agli interventi di cui al comma 2 lettera g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità che illustri gli aspetti morfo-dinamici costieri e dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di ridurre le condizioni di rischio esistenti senza alterare l'equilibrio di tutta l'unità fisiografica costiera. Tali progetti dovranno, comunque, essere sottoposti a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Per tutti gli altri interventi, comma 2 lettere a), b), c), c-bis), d), e, f), h) ed i), non è previsto il parere dell'ABR.
5. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere d), e) ed f) i relativi progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere), il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio.
6. Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
7. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

ART. 28. DISCIPLINA DELLE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

1. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:



- a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;
 - b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di ripascimento;
 - c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - d) depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
2. Nelle aree predette:
- a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l'unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
 - b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri

AGGIORNAMENTO PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – 2016²

ART. 9 - AREE PERICOLOSE

1. Nel presente aggiornamento del PAI, sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolosità. Sono individuate:
 - a) aree con pericolosità di frana, tracciate sulla base dell'inventario delle frane rilevate, così come definite nelle specifiche tecniche di aggiornamento del PAI, e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche allegate;
 - b) aree con pericolosità di inondazione/alluvione, così come definite nelle specifiche tecniche di aggiornamento del PAI e localizzate nelle corrispondenti mappe di pericolosità allegate.

ART. 21 - DISCIPLINA DELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA "P3"

1. In dette aree, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento ed il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) Interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e ss.mm.ii., senza aumento di superficie, volume e carico urbanistico;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche esistenti e delle reti viarie;

² Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con Del. N. 3 dell'11/04/2016



- e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);
 - f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
 - g) la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle reti viarie, nonché l'ampliamento e la ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;
 - h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
 - i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
 - j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
 - l) interventi di risagomatura dell'alveo e quelli di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;
3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e), g), i) ed l) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro i termini previsti dalla legge. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere j), k) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.
5. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), f), h), j), k), non è previsto il parere dell'ABR, tuttavia, per i soli interventi di cui alle lettere j) e k), la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico-idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.

PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'EROSIONE COSTIERA (PSEC)³

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione generale, individua le aree soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella "Carta della pericolosità" (Elaborato 1.5.1) che distingue:
- a) aree con alta pericolosità (P3);

³ Testo aggiornato approvato dal Comitato Istituzionale con Del. N. 3 dell'11/04/2016



- b) aree con media pericolosità (P2);
- c) aree con bassa pericolosità (P1);
- 2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di appartenenza più di alta.
- 3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed i vincoli contenute negli articoli seguenti.
- 4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle relative misure di attuazione.
- 5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
 - b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
 - c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
 - d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.
- 6. I livelli di pericolosità individuati sulla cartografia del presente Piano sono stati definiti con procedura analitica estesa a tutta la costa. In alcune situazioni morfologiche particolari caratterizzate dalla presenza di importanti rilevati stradali e/o ferroviari o di altre infrastrutture e di efficienti opere di difesa costiera è necessario, per la corretta valutazione dei livelli di pericolosità, condurre degli approfondimenti tecnici basati su analisi di dettaglio che riguardano in particolare lo stato di consistenza e di efficienza delle opere di difesa realizzate e dei rilevati stradali e/o ferroviari per valutare il reale grado di pericolosità.
- 7. Alle aree al di sopra della quota di 10 metri s.l.m. o retrostanti rilevati ferroviari, perimetrate a pericolosità da erosione costiera nel progetto di Piano, viene attribuito un livello di bassa pericolosità (P1).

ART. 9 DISCIPLINA DELLE AREE CON ALTA PERICOLOSITÀ DI EROSIONE COSTIERA (P3)

- 1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
 - b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;
 - c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;
 - d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:



1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
 - f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
 - h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
 - i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;
 - j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
 - k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2;
 - l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;
3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;
4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.
5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
 - a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.



- b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

ART. 10 DISCIPLINA DELLE AREE CON MEDIA PERICOLOSITÀ DI EROSIONE COSTIERA (P2)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:
 - a) gli interventi di sopraelevazione;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienicosanitario;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.
 - d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;
 - e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

ART. 11 DISCIPLINA DELLE AREE CON BASSA PERICOLOSITÀ DI EROSIONE COSTIERA (P1)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità P2 e P3, è ammessa anche la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, previo adeguato studio di compatibilità (a firma congiunta geologo - ingegnere) dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR, da presentare presso gli uffici competenti all'approvazione.
2. In presenza di costa alta e/o falesia, non ricadenti nelle perimetrazioni con pericolo di frana del PAI, la realizzazione di opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, necessitano di adeguato studio di compatibilità geomorfologica che valuti le condizioni di stabilità del versante in riferimento anche all'azione di scalzamento al piede ad opera del moto ondoso.



ALLEGATO 2: REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI⁴

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: π
- 2 stelle marine: $\pi\pi$
- 3 stelle marine: $\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine: $\pi\pi\pi\pi$
- 4 stelle marine super: $\pi\pi\pi\pi S$

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

FASCIA	NR. REQUISITI
π	da 1 a 3
$\pi\pi$	da 3 a 6
$\pi\pi\pi$	da 6 a 9
$\pi\pi\pi\pi$	da 9 a 12
$\pi\pi\pi\pi S$	Oltre 12

⁴ Estratto dal PIR CAP V, ART. 18



REQUISITO OBBLIGATORIO		π	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ML	2,5 ML – 3 ML	3 ML – 3,5 ML	> 3,5 ML
3	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ML	2 ML – 2,5 ML	2,5 ML – 3 ML	> 3 ML
4	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7	Dotazione dei punti ombra	Sedia a sdraio	Letтино	Sedia a sdraio o lettino + Portaoggetti	Sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9	Servizi igienici Dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra



REQUISITO FACOLTATIVO		π	ππ	πππ	ππππ	ππππ S
1	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2	Area giochi per bambini					
3	Intrattenimento bambini					
4	Edicola					
5	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ecc.)					
7	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ecc.)					
8	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ecc.)					
9	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10	Lingue estere parlate dal personale					
11	Servizio informazioni turistiche					
12	Pannelli solari per la produzione di energia					
13	Parcheggio					
14	Dog parking					
15	Connessione a internet e servizio telefax					
16	Punti musica					



ALLEGATO 3: OPERE MINORI NON SOGGETTE AL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO REGIONALE AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA⁵

Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di edilizia sismica. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2008 e, per essi, il Direttore dei Lavori, dovrà certificare la regolare esecuzione e la conformità di quanto eseguito alle norme tecniche predette, dandone comunicazione agli uffici tecnici o sportelli unici delle Amministrazioni Comunali.

• OPERE ACCESSORIE

1. Ponteggi provvisori, realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e/o protezione di edifici. Le verifiche sismiche possono emettersi qualora ricorrano i presupposti di cui al punto c.2.4.3 ultimo capoverso delle NTC 2008 "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono emettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni;
2. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;
3. Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 21 lettere a) e b) dell'art. 9 della LR n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 10 comma 4 del PIR- Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12/06/2007;
4. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima \leq a 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima \leq a 1.00 m e altezza complessiva \leq a 2.00 m;
5. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima \leq a 1.20 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
6. Pilastrini in c.a. a sostegno di cancelli con altezza \leq a 3.00 m e dimensione in sezione \leq a 0.40x0.40 m² o in acciaio;
7. Pergolati, gazebi, chioschi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura \leq a 0.25 KN/m² (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli lisopan, ecc.), di altezza massima \leq a 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie \leq a 30 m², purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, oppure ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sottostante;
8. Piscine prefabbricate di superficie \leq a 100 m² di profondità \leq a 2.00 m (di cui fuori terra \leq 0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;

⁵ Allegato A alla D.G.R. n. 330/2011, BURC parti I e II n. 16 del 01/09/2011



9. Vasche fuori terra di altezza \leq a 1.20 m e volume \leq 30 m³;
 10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume \leq a 10 m³ per accumulo idrico, interrato, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
 11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con tetti in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfogo, di altezza massima \leq a 3.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
 12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne \leq a 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
 13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello \leq a 1.50 m;
 14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza \leq a 2.40 m (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza \leq a 0.20 m) di larghezza \leq a 1.80 m purché la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
 15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie \leq a 20 m² e altezza \leq 2.50 m realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente \leq a 0,5 KN/m²;
 16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi misure interne in altezza \leq a 2.20 m e larghezza \leq a 2.00 m e comunque aventi una superficie in pianta \leq 10 m²;
 17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo \leq a 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
 18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
 19. Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza \leq a 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle Leggi Regionali vigenti in materia
 20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia \leq al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
 21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
 22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza \leq a 1.50 m, purché il progetto sia corredato di studio geologico e relativi elaborati;
 23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza \leq a 1.00 m.
- **INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI**
 1. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;



2. Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore > 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale
 - b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
 - c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata;
3. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata
4. Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) Che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
5. Chiusure di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20$ KN/m² e comunque $\leq 0,5$ KN/ml;
6. Scale autoportanti di servizio, interne ed esterne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsiasi tipologia costruttiva, con larghezza della pedata ≤ 0.90 m, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti);
7. Realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 m² e senza intaccare le nervature;
8. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,20$ KN/m² ancorati alle strutture;
9. Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o acciaio), e, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
10. Installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata ≤ 1.00 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere.
11. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso ≤ 25 Kg, diametro ≤ 1.30 m, braccetto di collegamento con la struttura esistente ≤ 0.30 m, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale.